

N. 025054 DI REP.
DEL 09 MAG. 2023

PROROGA IN EMERGENZA DEL CONTRATTO REP. 011020 DEL 29/12/2009,

PROROGATO CON ATTO REP. 024310 DEL 3/5/2022,

RELATIVAMENTE AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO

NELL'AMBITO DEL CONTRATTO PER L'ESERCIZIO DELLE FERROVIE EX ART. 8 D.Lgs. n.422/2008

CIG 2641154D37

AI SENSI DELL'ART. 5, PAR. 5 DEL REG. (CE) N. 1370/2007 E SS.MM.II.

tra

la **Regione Puglia**, con sede in Bari, Lungomare N. Sauro, n. 33, codice fiscale 80017210727, ai fini del presente atto rappresentata dall'ing. Carmela IADARESTA, in forza dei poteri attribuiti ai sensi della D.G.R. n. 1576/2021 di conferimento della dirigenza della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità (di seguito denominata anche solo "**Regione**" o "**Ente affidante**"),

e

l'impresa esercente affidataria **Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l.**, con sede in Bari, via G. Amendola, 106/d, CAP 70126, C.F. e P.IVA 05541630728, ai fini del presente atto rappresentata dall'ing. Giorgio BOTTI, nato a _____, in qualità di Amministratore Delegato (di seguito denominata anche solo "**Ferrovie del Sud Est**", "**FSE**" o "**Affidatario**"), ciascuna, singolarmente considerata, di seguito denominata anche solo la "**Parte**" ed entrambe, congiuntamente considerate, anche solo le "**Parti**",

premesso che

a. con contratto di servizio rep. 011020 del 29/12/2009 sottoscritto in data 21/21/2009 tra le Parti ai sensi dell'art. 19 della L.R. 31/10/2002 n. 18 e ss.mm.ii. (di seguito, denominato il "**Contratto**"), l'Ente affidante ha affidato a Ferrovie del Sud Est l'esercizio del servizio di trasporto pubblico ferroviario, del servizio

automobilistico integrativo e/o sostitutivo e del servizio di gestione dell'infrastruttura ferroviaria;

b. ai sensi dell'art. 3 del **"Contratto"**, quest'ultimo aveva originaria durata di 6 (sei) anni a decorrere dal 1/1/2010 e fino al 31/12/2015;

c. il medesimo art. 3 del **"Contratto"** prevedeva la possibilità di rinnovare, di ulteriori 6 (sei) anni la durata del medesimo atto. In forze di tale previsione con DGR 1453/2013 la Giunta regionale ha esercitato la facoltà di prorogare, sino al 31/12/2021 il medesimo contratto;

d. la Giunta Regionale, con DGR n. 2182/2020, ha deliberato, anche valutando positivamente tanto la proposta commerciale prot. AD/242 del 9/10/2020, quanto *"[...] le nuove condizioni economiche- finanziarie operative in cui versa la società Ferrovie del Sud Est [...]"* di:

- revocare, parzialmente, la DGR 1480/2017, nella parte in cui si delibera *"di disporre, per i servizi ferroviari erogati dalla Società Ferrovie del Sud Est, l'inizio della procedura di gara ai sensi dell'art. 5, del Reg. CE 1270/2007, al fine di aggiudicare il relativo contratto di servizio a decorrere dal 1° gennaio 2022 e sino al 31.12.2027, prorogabile nel limite massimo del 50% al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 4, p.to 4 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 [...]"*;

- *"disporre l'aggiudicazione diretta in favore della Società Ferrovie del Sud Est del contratto di servizio di trasporto pubblico ferroviario, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1370/2007 e ss.mm.ii., a decorrere dal 01.01.2022 e sino al 31.12.2031 [...]"*;

- *"di disporre che l'affidamento potrà essere perfezionato soltanto dopo l'avvenuto rilascio del Certificato di Sicurezza da parte di ANSF nei confronti della Società Ferrovie del Sud Est dopo la finizione delle pendenze in atto con*

Regione Puglia, anche mediante strade conciliative, nonché a valle della definizione della controversia in merito alla legittimità dell'acquisizione della stessa società da parte di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.”;

e. la Giunta Regionale, con DGR n. 2232/2021, ha deliberato di prorogare, senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 92 co. 4-ter del decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 (il quale che ha disposto che “...fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza...”) sino al perfezionamento della suddetta procedura relativa all'affidamento del contratto di servizio pubblico di trasporto per ferrovia, e comunque non oltre il 31/3/2023, il contratto di servizio rep. 011020 del 29/12/2009 in essere con Ferrovie del Sud est e servizi Automobilistici S.r.l., relativamente ai servizi di trasporto ferroviario; il suddetto “Atto di proroga al Contratto di Servizio rep. n. 011020 del 29/12/2009 per l'esercizio delle ferrovie ex art. 8 D. Lgs. n. 422/1997 con riferimento ai servizi di trasporto pubblico ferroviario CIG 2641154D37” (di seguito, denominato il “**Contratto bis**”) è stato sottoscritto digitalmente da Ferrovie del Sud Est in data 22/4/2022 e da Regione Puglia in data 27/4/2022, e repertoriato al n. 024310 del 3/5/2022;

f. quanto alla condizione posta dalla DGR 2182/2020, costituita dalla avvenuta definizione delle pendenze in atto con Regione Puglia, con DGR n. 6 del 18/1/2023 la Giunta regionale ha stabilito di risolvere in via conciliativa i contenziosi insorti tra le Parti e ha approvato lo Schema di Accordo di Ricognizione e Conciliazione, sottoscritto tra le Parti in data 31/1/2023, a seguito del quale FSE ha

rinunziato agli atti, alle azioni e alle domande formulate nei giudizi pendenti contro

Regione Puglia, che a sua volta ha provveduto a depositare relativa accettazione;

g. quanto invece all'altra condizione posta dalla predetta DGR n. 2182/2020, costituita dal rilascio del Certificato di Sicurezza da parte di ANSFISA, essa ad oggi non risulta ancora verificatasi: a tal riguardo FSE, con nota pec del 23/3/2023, ha trasmesso una relazione sullo stato di avanzamento del procedimento per l'ottenimento del Certificato di Sicurezza nella quale, ha dichiarato che, stimando come necessari ancora due mesi per porre in essere i correttivi necessari richiesti da ANSFISA, si prevede che il Certificato di Sicurezza venga rilasciato entro il mese di giugno 2023;

h. con riguardo al termine iniziale di decorrenza dell'affidamento disposto con la DGR n. 2182/2020 infine, coincidente con la definizione della controversia in merito alla legittimità dell'acquisizione di Ferrovie del Sud Est da parte di Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. (cd. "Contenzioso Aiuti"), il giudizio è tuttora pendente presso i competenti uffici giudiziari;

i. in ragione della prossima scadenza del "**Contratto bis**" al 31/3/2023, non essendo la stessa compatibile con la possibilità di sottoscrivere il nuovo contratto di servizio per il trasporto pubblico di persone per ferrovia, di cui all'affidamento occorso con DGR n. 2182/2020, in quanto non ancora verificatasi una delle due condizioni esplicitate al p.to 3 del deliberato, il rischio di determinare l'interruzione del servizio di trasporto pubblico locale di che trattasi ha richiesto l'adozione di misure emergenziali volte a tutelare il superiore interesse pubblico connesso alla prosecuzione regolare dello stesso;

j. con Deliberazione n. 411 del 27/3/2023, la Giunta regionale ha pertanto stabilito di prorogare in emergenza ed al fine di non interrompere il servizio

pubblico di trasporto ferroviario per passeggeri, ai sensi dell'art. 5, par. 5 del Reg. (CE) n. 1370/2007, il Contratto di Servizio rep. n. 011020 del 29/12/2009, in essere con Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., relativamente ai servizi di trasporto ferroviario, senza soluzione di continuità e sino al 30/6/2023.

k. con la medesima Deliberazione, la Giunta regionale ha inoltre previsto che, allo scadere della proroga e ottenuto da parte di FSE il Certificato di Sicurezza ANSFISA, qualora non sia stato ancora definito il "Contenzioso Aiuti", si procederà al perfezionamento dell'affidamento diretto del servizio di trasporto ferroviario in favore di Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., già disposto con la DGR n. 2182/2020, in parziale modifica della stessa nella parte in cui prevede che tale affidamento possa essere perfezionato, *"...a valle della definizione della controversia in merito alla legittimità dell'acquisizione della stessa società (FSE) da parte di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A."*, e ha fornito conseguente indirizzo di prevedere, all'interno nel nuovo contratto di servizio, apposita clausola risolutiva che conceda all'amministrazione affidante la facoltà di recesso nel caso in cui l'esito del "Contenzioso Aiuti" alteri i presupposti dell'affidamento e/o determini la perdita dei requisiti di affidabilità da parte di FSE, senza che quest'ultima possa aver nulla a pretendere per ragioni di danno o indennizzo.

tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 - Premesse ed Allegati

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente "Contratto di Proroga".

Il "Contratto", il "Contratto bis", la DGR n. 411 del 27/3/2023, nonché tutti i documenti identificati nel presente "Contratto di Proroga", ne costituiscono parte integrante e sostanziale ancorché non materialmente allegati.

Art.2 - Proroga del Contratto

La durata del “**Contratto**” rep. n. 011020 del 29/12/2009, relativamente ai servizi di trasporto ferroviario, viene prorogata - ai sensi e per gli effetti dell’art. dell’art. 5, par 5 del Reg. (CE) n. 1370/2007, a decorrere dalla data di scadenza dell’affidamento attualmente individuata nel 31/3/2023 – fino al 30/6/2023.

Art.3 - Oggetto del Contratto

Con eccezione della modifica della durata contrattuale le Parti espressamente convengono che la gestione del servizio di trasporto pubblico ferroviario nell’ambito del contratto per l’esercizio delle ferrovie prosegua ai medesimi patti e condizioni di cui al “**Contratto**” rep. n. 011020 del 29/12/2009, vigente al 31/3/2022 e conseguentemente riconoscono e confermano la piena validità delle pattuizioni di cui al Contratto medesimo, del Regolamento europeo n. 1370/2007 e ss.mm e ii., delle norme nazionali e regionali, nonché delle misure regolatorie applicabili, alle quali lo stesso si conforma.

Art.4 - Corrispettivo

Il corrispettivo annuo riconosciuto all’Affidatario per l’assolvimento delle prestazioni contrattuali relative al servizio di trasporto pubblico ferroviario, è calcolato assumendo a base l’importo previsto, pro quota trasporto ferroviario, nel Contratto rep. n. 011020 del 29/12/2009 ed è quello attualmente identificato nel “**Contratto**”, così come sino ad oggi riveniente dall’applicazione dell’adeguamento inflattivo di cui alla L.R. n. 18/2002.

Resta valido quanto disposto dall’art. 18 del “**Contratto**” e della normativa regolatoria applicabile.

Art.5 - Cauzione

A garanzia degli impegni assunti con il presente atto, Ferrovie del Sud Est si obbliga

a fornire - entro e non oltre trenta giorni dalla sottoscrizione del presente atto - garanzia fideiussoria, prestata da primario istituto bancario o assicurativo, nella misura dell'1,5% (uno virgola cinque per cento) del corrispettivo annuo di cui all'art. 4 così come rivalutato, all'anno in corso, a seguito di adeguamento inflattivo di cui alla L.R. 18/2002, con termine al sesto mese successivo alla scadenza delle su indicate obbligazioni.

Art.6 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa Ferrovie del Sud Est, ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti, accettando espressamente che il presente "**Contratto di Proroga**" sarà risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli strumenti di pagamento previsti da detta norma.

A tal proposito Ferrovie del Sud Est ha comunicato che il conto corrente è quello aperto presso la banca Unicredit – IBAN: _____ e che sono delegati ad operare sul suddetto conto corrente:

-

-

Art.7 - Spese contrattuali e registrazione

Sono a carico dell'Impresa Ferrovie del Sud Est tutte le spese del presente "**Contratto di Proroga**" e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'IVA che rimane a carico dell'Ente affidante.

Art.8 - Rinvio

Per quanto non contenuto nel presente atto, le Parti rinviando espressamente alle

clausole del **“Contratto”**, del quale reciprocamente danno atto, accettandone *in toto* il contenuto.

Art.9 - Trasparenza

Con la stipula del presente **“Contratto di proroga”**, l’Affidatario dichiara di essere informato e di esprimere il proprio consenso e di non opporsi alla eventuale comunicazione e/o diffusione da parte del Committente del contenuto del presente **“Contratto di proroga”** nella misura necessaria per il perseguimento di eventuali obblighi di trasparenza e di pubblicità.

Art.10 - Trattamento dei dati personali

A. Finalità del trattamento e base giuridica

Nel corso dello svolgimento delle attività connesse all’esecuzione del presente **“Contratto di proroga”**, ciascuna delle Parti tratterà dati personali acquisiti nella fase di gestione per le finalità amministrative e/o contabili e per la corretta esecuzione di tutto quanto previsto, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D. Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 e s.m. e i., in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di affidamento ed esecuzione del presente **“Contratto di proroga”** (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).

B. Tipologie di dati personali

I dati personali raccolti nell’ambito della fase di esecuzione del presente **“Contratto di proroga”** rientrano nelle categorie dei **“Dati Comuni”** acquisiti direttamente dalle

Parti contraenti o dai dipendenti dei contraenti: dati anagrafici, dati di contatto.

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

C. Dati di contatto di Titolari e DPO

I riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:

Per la Regione Puglia:

Titolare del Trattamento è Regione Puglia rappresentato dal Presidente della Giunta Regionale ed il rappresentante designato al trattamento per conto del Titolare è il Dirigente pro-tempore della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, ing. Carmela IADARESTA, contattabile all'indirizzo mail: c.iadaresta@regione.puglia.it, con sede legale in Lungomare Nazario Sauro n. 33 – 70100 – BARI.

Il Data Protection Officer (responsabile per la protezione dei dati) è la dr.ssa Rossella CACCAVO, contattabile all'indirizzo mail: rpd@regione.puglia.it.

Per l'Affidatario Ferrovie del Sud Est:

Titolare del Trattamento è l'Amministratore Delegato, ing. Giorgio BOTTI, contattabile all'indirizzo mail titolaretrattamento@fseonline.it con sede legale in Bari, via G. Amendola, 106/d, CAP 70126.

Il Data Protection Officer è Maddalena DELL'AQUILA, contattabile all'indirizzo mail protezionedati@fseonline.it.

D. Conservazione dei dati

I dati personali raccolti nell'ambito di cui al presente **“Contratto di proroga”** saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi,

gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente **“Contratto di proroga”**.

E. Diritti degli Interessati

Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l’esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

Bari, data delle firme digitali.

Per la Regione Puglia

Per Ferrovie del Sud Est

 Carmela Iadaresta
02.05.2023
06:28:48
GMT+00:00

 GIORGIO
BOTTI
28.04.2023
12:51:46
GMT+00:00